

lia è costituita da stanbiamenti da eseguirsi, in base alle disposizioni dell'anzidetto R.D.L. 21 luglio 1930 N. 146, nel bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste delle annuità necessarie all'ammortamento del debito.

Il fatto d'interesse potrebbe essere quello adottato dallo Stato nella determinazione della annuità di bonifica e cioè quello adottato dalla Cassa S.G. e R.P. aumentato dell'1%; per garanzia dell'Istituto si potrebbe anche convenire che tale saggio non debba comunque essere inferiore al 7.25%.

In relazione alla richiesta del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e giusta le comunicazioni fatte dall'On. Presidente al Comitato Finanziario per le Bonifiche nell'adunanza del 28 giugno u. s. si propone all'On. Consiglio di voler autorizzare, alle condizioni di cui sopra:

- 1°) lo stanbiamento di L. 50.000.000 per i finanziamenti di opere di bonifica per l'anno 1933;
- 2°) l'accantonamento di altre L. 30.000.000 per i finanziamenti stessi, sempre per l'anno 1933.